



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Brescia – 21 novembre 2022

Commissione Bilancio e Principi contabili e Commissione Collegio Sindacale: Revisione legale dei conti

## La revisione del bilancio per le imprese di minori dimensioni e i principi contabili di riferimento

---

I crediti e i debiti: OIC 15 e OIC 19

---

---

**Dott. Vincenzo Pontillo**

---



# Introduzione

---

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139**, attuativo della Direttiva 2013/34/UE ha introdotto nell'ordinamento italiano il criterio del costo ammortizzato.

In particolare, **l'art. 2426 c.c. comma 1, n. 8** statuisce che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

---

Il criterio del costo ammortizzato è ampiamente utilizzato nella redazione dei bilanci secondo i principi internazionali IAS/IFRS;

In particolare, il **Principio IAS 39, par. 9**, fornisce la definizione di **costo ammortizzato** quale *“il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità”*.

---

Il metodo del costo ammortizzato è un criterio di calcolo che permette di ripartire i costi o ricavi che originano da crediti, debiti (ovvero i **c.d. costi di transazione**) e gli interessi attivi o passivi generati da un'operazione, lungo la durata della stessa e di tenere conto di eventuali differenze tra tassi di interesse nominali (incassati o pagati) e tassi effettivi intrinseci.

Le nuove disposizioni introdotte interessano i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

# I Crediti

---

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

In base a quanto disposto dall'**art. 2424 c.c.**, sono esposti all'attivo di stato patrimoniale come segue a seconda della loro natura:

- alla voce **BIII 2** i crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- alla voce **CII** i crediti facenti parte dell'attivo circolante.

---

L'OIC n. 15, par. 29, prevede che i crediti originati da ricavi per operazioni di **vendita di beni** sono rilevati in base al principio di **competenza** quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà:
  - per i beni mobili, alla consegna o spedizione dei beni stessi;
  - per i beni per i quali è necessario un atto pubblico per la cessione (ad es. immobili) alla data di stipula del contratto di compravendita;
  - per la vendita a rate con riserva della proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c. la proprietà si trasferisce con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ma i rischi sono assunti dal momento della consegna.

---

I crediti originati da ricavi per **prestazioni di servizi** sono rilevati, in base al principio di **competenza**, quando il servizio è reso.

I crediti originati da **ragioni differenti** dallo scambio di beni e servizi (ad es. crediti finanziari) sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito e cioè se essi rappresentano **effettivamente un'obbligazione** di terzi verso la società.

## Crediti e Costo ammortizzato

---

Il criterio del costo ammortizzato descritto dall'**OIC n. 15, par. 32** permette di considerare nella rilevazione dei crediti commerciali e finanziari, tre aspetti:

- le tempistiche di incasso dei crediti;
- gli interessi impliciti od espliciti;
- l'impatto dei costi di transazione.

Al fine di definire l'esatto valore di un credito è necessario conoscere il momento in cui il corrispondente ricavo è incassato da un'impresa.

Ottenere immediatamente una somma di denaro è sicuramente più vantaggioso rispetto alla possibilità di goderne solamente dopo un determinato arco temporale.

---

Ad **esempio**, concentrando l'attenzione sui crediti commerciali, concedere dilazioni di pagamento equivale in termini economici all'erogazione di un finanziamento di conseguenza il concedente avrebbe diritto a ricevere un corrispettivo parametrato al periodo di tempo per il quale non ha la disponibilità della somma pattuita.

Tale corrispettivo altro non è che l'interesse che può essere:

- **esplicito**, se indicato separatamente nelle fatture di vendita;
- **implicito**, se incorporato nel prezzo di cessione del bene o servizio.

---

Pertanto occorre verificare se:

- la mancanza di corresponsione di una somma di denaro a titolo di remunerazione finanziaria per la dilazione concessa sottintenda un interesse implicito desumibile dalle condizioni contrattuali;
- in presenza di una esplicita richiesta di interessi, se il tasso di interesse indicato nelle condizioni contrattuali non sia significativamente differente rispetto al tasso di interesse di mercato.

Un credito di conseguenza è suddivisibile in due parti:

- la principale, correlata alla vendita del bene o del servizio;
- l'accessoria, correlata alla corresponsione di interessi per la dilazione concessa.

---

Il criterio del costo ammortizzato permette di compiere tale suddivisione.

Gli interessi impliciti sono inclusi nel valore finale del credito e maturano lungo il periodo di durata del credito; devono essere correttamente “ammortizzati” e rilevati in bilancio.

Anche in presenza di interessi espliciti è necessaria la verifica del corretto “ammortamento” in quanto potrebbero non essere adeguati alle caratteristiche dell’operazione.

Per determinare il corretto valore degli interessi attivi occorre identificare il Tasso Interno di Rendimento (**T.I.R.**), ovvero il tasso che rende equivalente il credito corrispondente al valore del bene o servizio ceduto, con il valore attuale di tutti i futuri incassi inerenti al credito (eventuali interessi espliciti previsti contrattualmente inclusi).

---

Il T.I.R. è determinato al momento della rilevazione iniziale del credito e resta costante lungo tutta la durata dello stesso.

La stima del T.I.R. considera anche i **costi di transazione**, i quali sono aggiunti nel calcolo del costo ammortizzato e ripartiti per tutta la durata del credito.

La differenza tra il valore nominale del credito ed il valore determinato mediante attualizzazione del futuro incasso viene rilevata quale provento finanziario da iscrivere in bilancio lungo la durata del credito.

---

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti:

- se gli effetti sono irrilevanti: solitamente questo accade quando i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi);
- se la società redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. oppure è una micro impresa ex art. 2435-ter c.c.

In questi casi i crediti sono iscritti al loro valore nominale al netto di premi, sconti, abbuoni e sommando eventuali altri costi di transazione richiesti al debitore.

## Schema di sintesi

---

- ▶ I passaggi pratici per la corretta iscrizione di un credito a medio lungo termine a bilancio sono i seguenti:
  1. verificare se il tasso d'interesse contrattualmente concordato (implicito o esplicito) è significativamente differente rispetto al tasso di mercato. Se si ritiene che la eventuale differenza possa produrre effetti significativi occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito (ovvero ogni futuro incasso/rata) al tasso di mercato;
  2. si ottiene il valore iniziale del credito al netto di interessi da rilevare in bilancio. Se sono presenti costi di transazione questi vanno sommati al valore iniziale;
  3. a questo punto occorre calcolare il T.I.R. e utilizzarlo per la determinazione degli interessi attivi da imputare temporalmente lungo la durata del credito. In mancanza di costi di transazione non è necessario il calcolo del T.I.R. in quanto esso è pari al tasso di mercato e la determinazione degli interessi avviene sulla base di quest'ultimo.

# I Debiti

---

In base a quanto indicato dal Principio Contabile Nazionale **OIC n. 19, par. 4** i debiti “*sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti*”.

In base all'**art. 2424 c.c.**, sono esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “Debiti”.

---

I debiti per **acquisti di beni** sono rilevati secondo il principio di **competenza**, quando si verificano le seguenti condizioni:

- il processo produttivo è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

I debiti originati da **acquisti di servizi** sono rilevati in base al principio di **competenza** quando il servizio è ricevuto.

L'iscrizione di un **debito di finanziamento** avviene nel momento di erogazione del finanziamento, mentre i **prestiti obbligazionari** sono iscritti nel momento della sottoscrizione.

Per i **debiti tributari, verso istituti di previdenza ed altri debiti**, l'iscrizione avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento.

# Debiti e Costo ammortizzato

---

**L'OIC n. 19** precisa al **par. 43** che *“le regole relative al costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide”*.

In particolare, il criterio è principalmente applicato ai debiti finanziari tipicamente gravati da costi di transazione (spese di istruttoria pratiche, imposte e tasse, etc.) che fanno sì che il T.I.R., cioè il tasso di interesse effettivo, sia differente dal tasso nominale dell'operazione.

Infatti, per effetto di tali costi, la somma erogata a titolo di finanziamento risulta inferiore al valore nominale del prestito da restituire che è la base di calcolo degli interessi richiesti dal creditore.

---

Il T.I.R. dell'operazione è quel tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita (per interessi e rimborso di capitale) al valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito.

Con l'applicazione del costo ammortizzato, gli interessi passivi sono ricalcolati ed imputati a conto economico non in base al tasso nominale (con il quale si calcolano gli interessi da corrispondere al creditore) ma in base al T.I.R.

## Schema di sintesi

---

1. Verificare se il tasso d'interesse contrattualmente concordato è significativamente differente rispetto al tasso di mercato. In caso di rilevante differenza, è necessario procedere ad attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito (ossia ogni futuro pagamento) al tasso di mercato;
2. Se sono presenti costi di transazione questi vanno sottratti al valore iniziale. Il valore così ottenuto rappresenta il valore iniziale di iscrizione del debito;
3. Occorre calcolare il T.I.R. e utilizzarlo per la determinazione dei corretti interessi passivi da imputare temporalmente lungo la durata del debito.

---

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti:

- se gli effetti sono irrilevanti. Solitamente questo accade quando i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi);
- se la società redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., oppure è una micro impresa ex art. 2435-ter c.c.

# Finanziamento bancario con rimborso alla scadenza e presenza di costi di transazione.

---

La società Y riceve in data **1° gennaio 20X0** un **finanziamento bancario** per la durata di **10 anni** del valore nominale di euro **1.000.000** al tasso annuale d'interesse del **4,5%**, pari al tasso d'interesse di mercato.

Gli interessi devono essere corrisposti al 31 dicembre di ogni esercizio ed il finanziamento deve essere rimborsato in unica soluzione alla scadenza (31 dicembre 20X9). La società ha corrisposto alla banca **spese di istruttoria** per **euro 15.000**.

I passaggi da effettuare sono i seguenti:

- non occorre effettuare l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato, in quanto per ipotesi è pari al tasso nominale;
- al valore nominale del debito (euro 1.000.000) occorre sottrarre i costi di transazione (euro 15.000) per ottenere il valore di iscrizione iniziale del debito a stato patrimoniale (euro 985.000);

- 
- si procede al calcolo del T.I.R. da utilizzare per le successive valutazioni del debito al costo ammortizzato, ossia quel tasso che attualizza i pagamenti futuri nel periodo 20X0 - 20X9, al valore di rilevazione iniziale di euro 985.000.

Il valore attuale dei flussi finanziari futuri è pari a:

Valore attuale del debito = Valore del credito a scadenza \*  $(1 + i)^n$

euro 45.000 /  $(1 + x)$  + euro 45.000 /  $(1 + x)^2$  + ... + 1.045.000 /  $(1 + x)^{10}$  =  
euro 985.000

Dove x è il T.I.R.

Risolvendo l'equazione si ottiene che il T.I.R. è pari al 4,69136%.

Esercizio	Valore del debito all'1/1 SP D.4	Interessi passivi T.I.R. annuo 4,69136% CE C. 17	Interessi passivi pagati Tasso nom. 4,50%	Amm.to (ripartizione) della differenza	Valore del debito al 31/12 SP D.4
	<b>a</b>	<b>b = a x 4,69136%</b>	<b>c = euro 1.000.000 x 4,50%</b>	<b>d = b - c</b>	<b>e = a + d</b>
20X0	euro 985.000	euro 46.210	euro 45.000	euro 1.210	euro 986.210
20X1	euro 986.210	euro 46.267	euro 45.000	euro 1.267	euro 987.476
20X2	euro 987.476	euro 46.326	euro 45.000	euro 1.326	euro 988.803
20X3	euro 988.803	euro 46.388	euro 45.000	euro 1.388	euro 990.191
20X4	euro 990.191	euro 46.453	euro 45.000	euro 1.453	euro 991.644
20X5	euro 991.644	euro 46.522	euro 45.000	euro 1.522	euro 993.166
20X6	euro 993.166	euro 46.593	euro 45.000	euro 1.593	euro 994.759
20X7	euro 994.759	euro 46.668	euro 45.000	euro 1.668	euro 996.426
20X8	euro 996.426	euro 46.746	euro 45.000	euro 1.746	euro 998.172
20X9	euro 998.172	euro 46.828	euro 45.000	euro 1.828	euro 1.000.000
<b>Totale</b>		<b>euro 465.000</b>	<b>euro 450.000</b>	<b>euro 15.000</b>	

## Operazioni, attività e passività in valuta estera

---

L'articolo **2424 del c.c.** non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera.

L'articolo **2425 del c.c.** prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C17-bis) “utili e perdite su cambi”.

L'articolo **2425-bis c.2** del c.c. definisce le regole per la rilevazione iniziale: *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*.

L'articolo **2426, numero 8-bis**, prevede che *“le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.”*



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Brescia – 21 novembre 2022

Commissione Bilancio e Principi contabili e Commissione Collegio Sindacale: Revisione legale dei conti

# Grazie per l'attenzione

---

---

---

---

Dott. Vincenzo Pontillo

